

Circ. 357

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FEDERICO II"- APRICENA
Prot. 0005152 del 08/05/2025
I-1 (Uscita)

Ai Docenti delle classi quinte
Al Personale A.A. area DIDATTICA
Al DSGA
Agli Atti/Albo/AmministrazioneT
Al Sito Web

Oggetto: **Disposizioni relative all'Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione - Anno Scolastico 2024-2025**

Si comunica che l'Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione per l'anno scolastico 2024-2025 è disciplinato dall'Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025.

Le prove scritte avranno inizio secondo il seguente calendario:

- **Prima prova scritta:** martedì 18 giugno 2025, ore 8:30 (durata: 6 ore).
- **Seconda prova scritta:** giovedì 19 giugno 2025 (la durata è definita nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018).

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

L'ammissione all'Esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico/Coordinatore o da un suo delegato, in sede di scrutinio finale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) dell'O.M. n. 67/2025, sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che frequentano l'ultimo anno di corso presso istituzioni scolastiche statali e paritarie e che soddisfano i seguenti requisiti: frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122;

- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Si segnalano le seguenti novità introdotte dalla Legge 1 ottobre 2024, n. 150:

- l'introduzione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio che il Consiglio di classe assegna a ciascun ragazzo qualora il voto di comportamento sia uguale a 6/10. In questo caso l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo

studente con le proprie credenziali; rimane invariata la disposizione della NON AMMISSIONE in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10; **art. 13 dlgs 62/2017**

- l'impossibilità di attribuire la fascia più alta del credito in ragione ai voti di profitto se il voto di comportamento è inferiore a 9/10. Art. 15 dlgs 62/2017

Si precisa che, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, sotto la propria responsabilità e con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Ammissione agli esami con abbreviazione di corso

Possono essere ammessi agli Esami di Stato con abbreviazione di corso, gli studenti che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.lgs 62/2017 *“hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e all'insegnamento delle attività alternative.*

PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Si raccomanda di non effettuare in alcun caso la pubblicazione di tabelloni sul sito web dell'Istituzione Scolastica, in quanto ciò costituirebbe una grave violazione della privacy.

AMMISSIONE CANDIDATI ESTERNI agli ESAMI DI STATO-ESAMI PRELIMINARI

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all'articolo 5 dell' O. M. in esame. Il consiglio della classe dell'istituzione scolastica, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, deve accertare e valutare lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art. 5, co. 2,

del d. m. 226 del 2024, il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.

Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno (*i verbali di scrutinio devono pertanto essere dettagliati rispetto alle annualità, alle discipline ed agli esiti oggetto di esami*).

In caso di esito positivo dell'esame preliminare e di mancato superamento degli Esami di Stato, al candidato è riconosciuta l'idoneità all'ultima classe di corso; in caso di non superamento degli esami preliminari il Consiglio di Classe può riconoscere l'idoneità ad una delle classi per i quali il candidato ha sostenuto esami.

ASSEGNAZIONE CANDIDATI ESTERNI ALLA COMMISSIONE

L' Assistente Amministrativo area DIDATTICA verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Eventuali irregolarità non sanabili vanno comunicate immediatamente all'USR.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE-DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Entro il 15 maggio 2025, il consiglio di classe elabora e delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche tenendo presente quanto previsto per la seconda prova, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica.

Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719.

Ogni coordinatore dovrà consegnare alla segreteria didattica due file del predetto documento: uno contenente tutti i dati e uno privo dei dati sensibili. Il file privo dei dati sensibili dovrà essere denominato con la seguente dicitura "COPIA PER LA PUBBLICAZIONE PRIVA DEI DATI SENSIBILI"

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito dell'insegnamento di Educazione civica, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica.

L'assistente amministrativo dell'area DIDATTICA dovrà pubblicare il documento privo dei dati sensibili. si ribadisce che il documento pubblicato non dovrà contenere alcun riferimento agli studenti della classe, dovrà essere reso anonimo in tutte le sue parti. Eventuali dati relativi a situazioni particolari (PEI, PdP, altre eventuali certificazioni..) saranno trasmessi alla commissione per gli adempimenti di propria competenza. Di tale integrazione dovrà essere fatta menzione nel verbale dello scrutinio finale. Gli atti contenenti dati sensibili, andranno quindi inseriti nella cartella da predisporre per il Presidente e la Commissione d'esame, in busta chiusa con scritto "contiene dati sensibili".

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è attribuito secondo quanto previsto dal D.lgs n. 62/2017 (allegato A) I consigli di classe, quindi, attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'allegato A D.lgs 62/2017, con la novità introdotta dalla Legge n. 150/2024 che non consente l'attribuzione del punteggio più alto della fascia di riferimento in caso di voto di comportamento inferiore a 9/10.

All'assegnazione del credito partecipano i docenti di religione per gli alunni avvalentesi ovvero i docenti di attività alternativa.

In presenza di candidati che si presentano con abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari o superiore a nove decimi.

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all'esame di Stato.

Qualora la classe 5^a sia frequentata per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate. Per le classi frequentate per le quali si ha regolare ammissione alla classe successiva, il credito è quello maturato come previsto dal D.lgs 62/2017.

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella

COLLOQUIO ESAME

L'OM in esame, per il colloquio richiama espressamente l'art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017.

La finalità è quella di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente che deve dimostrare: di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

- **di saper analizzare criticamente** e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
- **di aver maturato le competenze di Educazione civica** come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Per quanto concerne l'educazione civica non è previsto alcun commissario ma attiene alla commissione nella sua interezza accertare il possesso delle competenze declinate dal documento del consiglio di classe

Il colloquio prende l'avvio con l'analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione il giorno stesso del colloquio. Ciascun commissario può intervenire e condurre l'esame in tutte le discipline per le quali ha titolo, anche con riferimento agli elaborati. In altre parole si tratta di un colloquio volto ad accertare la capacità del candidato di trattare i nodi concettuali delle diverse discipline in ottica trasversale e interdisciplinare. Nel predisporre i materiali ovviamente si dovrà tenere conto del percorso didattico effettivamente svolto dalla classe.

La disciplina non linguistica eventualmente veicolata in lingua straniera, sarà accertata in lingua dalla commissione solo se il docente della disciplina è parte della commissione di esame.

Rimane inteso che il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62/2017.

Anche per i percorsi di istruzione adulti il colloquio si svolge secondo le modalità indicate sopra ma tenendo conto del PFI (patto formativo individuale) di ciascun candidato e del PSP (Piano studi personalizzato). Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

ATTRIBUZIONE LODE

Premesso che il punteggio max conseguibile da ciascun candidato è pari a 100/100, a partire dalla votazione pari a 80/100 (conseguiti sommando non meno di 30 punti di credito e 50 punti relativi alle prove sostenute) la commissione può integrare il punteggio attribuendo max 5 ulteriori punti.

L'attribuzione della lode richiede, però, che il candidato consegua un punteggio di 100/100 come risultato della somma dei punti di credito e di quelli relative alle prove d'esame, senza integrazione alcuna di punteggio. L'attribuzione della lode tuttavia non è automatica ma va disciplinata secondo i criteri dettati dalla commissione. La lode va attribuita all'unanimità dalla sottocommissione in sede di scrutinio finale.

L'esame è superato con la votazione minima di 60/100

CANDIDATI TUTELATI DALLA Lgs. N. 104/1992

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente [nemmeno sul tabellone pubblicato all'Albo e nell'area riservata del Registro elettronico]. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Appare opportuno sottolineare che i docenti e gli esperti eventualmente nominati a sostegno dello studente partecipano alla predisposizione, allo svolgimento e alla correzione della prova d'esame ma non partecipano ai lavori complessivi della sottocommissione.

Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 62/2017.

Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

CANDIDATI CON BES e DSA CERTIFICATI

La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame.

Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito

positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

E' previsto, qualora necessario, l'adattamento della griglia di valutazione.

I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per

detti candidati, il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Si rimanda ad una attenta lettura del Piano didattico personalizzato (da effettuarsi in sede di riunione preliminare) e si consiglia di prestare la massima attenzione alla differenza tra dispensa ed esonero: la dispensa dalle prove scritte in lingua straniera permette il rilascio del diploma conclusivo; l'esonero non lo consente. Si consiglia inoltre di consultare attentamente le linee guida di cui al [DM 5669/2011](#) contenenti indicazioni chiare sugli strumenti compensativi e misure dispensative previste dalla norma. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione in corso d'anno, comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

L'elenco degli strumenti dispensativi consentiti agli studenti DSA e BES deve essere riportato nel verbale della commissione/classe.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ALESSIA COLIO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)